

REGOLAMENTO

Settembre 2019

Art. 1 – PREMESSA

L'A.V.O. Associazione Volontari Ospedalieri ODV di Novara svolge la propria attività presso le locali strutture sanitarie ed in particolare presso l'A.O.U. "Maggiore della Carità", previa stipulazione di regolare convenzione con le medesime, al fine di regolare i reciproci rapporti nel pieno rispetto della autonomia delle singole parti contraenti.

L'A.V.O. espleterà la propria attività a mezzo di volontari alla stessa aggregati e dalla medesima formati e coordinati. L'A.V.O. curerà, direttamente od a mezzo della struttura sanitaria interessata, l'assicurazione degli operatori, a norma di legge, fermo il presupposto che fra i predetti operatori e l'Associazione non sussiste alcun rapporto di lavoro, trattandosi di prestazioni libere e gratuite secondo le vigenti norme di legge sul volontariato e lo Statuto dell'Associazione.

Art. 2 – AMMISSIONE AL VOLONTARIATO A.V.O.

Possono essere ammessi all'AVO le persone di ambo i sessi che abbiano compiuto i 18 anni di età e non superato gli 80, le stesse possono operare come volontari fino all'età garantita dalla copertura assicurativa e devono essere fisicamente e psicologicamente idonee all'attività da svolgere, accettare lo statuto e sottoscrivere il Regolamento AVO.

Art. 3 – DOMAMDA DI AMMISSIONE E CORSO DI FORMAZIONE

Per essere ammessi al volontariato, l'aspirante deve presentare apposita domanda e sostenere un preventivo colloquio con i responsabili dell'associazione e, se l'esito del colloquio sarà favorevole, dovrà

- frequentare il corso di formazione,
- sostenere una visita medica presso la struttura ospedaliera per ottenere l'abilitazione che ha validità triennale e dovrà essere rinnovata, salvo diversa disposizione dell'ospedale,
- frequentare un periodo di tirocinio, con l'assistenza di un tutor.

Il corso di formazione per volontari viene indetto dal Consiglio Direttivo almeno annualmente ed il programma deve prevedere tra gli argomenti trattati:

- Statuto, Regolamento e strutturazione locale e nazionale dell'A.V.O.;
- deontologia e compiti del volontario A.V.O.;
- nozioni di igiene e profilassi e sulla sicurezza in ospedale,
- lezione a cura di specialisti sul comportamento da tenere con l'ammalato.

Oltre al corso base di formazione, deve essere predisposto un piano annuale di aggiornamento che possa costituire il supporto qualificato per il servizio all'ammalato e per gli impegni associativi.

Verranno tenuti contatti con le istituzioni per iniziative di formazione ed aggiornamento da realizzare in collaborazione in modo da prevedere, per alcuni momenti formativi, la partecipazione di volontari e operatori sanitari.

Sarà garantito anche l'impegno a partecipare a corsi di formazione per Coordinatori o per settori specialistici organizzati a livello cittadino, regionale ed in collaborazione con altre A.V.O.

Art 4 – TIROCINIO

Il tirocinio è un periodo di insegnamento e di prova, durante il quale l'aspirante volontario, con l'assistenza di un tutor, frequenta la struttura sanitaria. Normalmente il periodo del tirocinio ha la durata di 100 ore di servizio, da completarsi entro il limite massimo di 18 mesi. Il tutor deve accompagnare il tirocinante almeno per i primi quindici turni di servizio di due ore e seguire comunque il tirocinante anche dopo.

E' comunque in facoltà del Consiglio Direttivo aumentare o ridurre il periodo del tirocinio, sentito il parere del tutor.

Qualora durante il tirocinio, il tutor ritenesse il nominativo non in grado o non adatto di svolgere il compito di volontario, d'intesa con il responsabile di reparto ed il Presidente dell'Associazione, si dovrà segnalare il parere negativo al nominativo, senza attendere la fine del tirocinio.

I tirocinanti possono partecipare alle assemblee, ma non hanno diritto di voto e non possono far parte degli organi associativi.

Art. 5 – AMMISSIONE A SOCIO

Al termine del periodo del tirocinio, il tirocinante può presentare al Consiglio Direttivo domanda per diventare socio. Nella domanda il volontario dovrà dichiarare di:

- accettare di essere sottoposto ad un colloquio sulla conoscenza delle finalità e dello spirito dell'Associazione,
- dichiarare la propria disponibilità ad un maggior coinvolgimento nella vita associativa,
- impegnarsi a rispettare con coerenza i principi e le finalità dello Statuto AVO,
- avere una adeguata preparazione che lo metta in grado di realizzare le finalità, i compiti e gli obiettivi dell'Associazione,
- dichiarare di non far parte di altre associazioni o gruppi di volontariato o di altra natura in contrasto o incompatibili con i principi e l'attività dell'AVO, o che, comunque, possano arrecare diretto ed indiretto pregiudizio all'Associazione medesima,
- impegnarsi a comunicare al Presidente, per iscritto, l'intenzione di candidarsi a cariche politiche o amministrative o altre cause di incompatibilità,
- coloro, che hanno lavorato nel campo sanitario, potranno essere accolti solo a condizione che vadano a prestare servizio in strutture diverse da quelle in cui hanno prestato la loro opera.

Sull'istanza di adesione, entro 30 giorni dal ricevimento, delibera il Consiglio Direttivo, il quale può rigettare la domanda con provvedimento motivato.

Contro il provvedimento di rigetto del Consiglio Direttivo, entro 60 giorni l'interessato può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea.

Art 6 – DIRITTI E DOVERI DEI VOLONTARI

Ogni volontario ha il diritto di

- partecipare alle assemblee ed esprimere liberamente il proprio voto (il voto non spetta ai tirocinanti),
- eleggere ed essere eletti liberamente e democraticamente negli organi dell'Associazione (esclusi i tirocinanti),
- approvare lo Statuto e le sue modificazioni (esclusi i tirocinanti),
- usufruire di tutti i servizi forniti dall'Associazione,
- essere informato su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione,
- farsi promotore di progetti da sviluppare che concernano l'attività istituzionale dell'AVO,
- recedere liberamente dall'Associazione.

Ogni volontario ha l'obbligo di:

- rispettare le norme dello Statuto e del Regolamento, nonché le disposizioni impartite dal Consiglio Direttivo,
- corrispondere la quota associativa o i contributi nella misura stabilità.
- prestare l'attività preventivamente concordata ed organizzata,
- partecipare alla formazione permanente e alle riunioni generali e di reparto.

I predetti obblighi, salvo quelli direttamente connessi alla qualità di socio, si applicano anche ai volontari tirocinanti.

Art. 7 - PERDITA DELLA QUALITÀ' DI VOLONTARIO

I volontari perdono ogni diritto nei confronti dell'associazione, oltre che per decesso o dimissioni volontarie, anche per esclusione dovuta a gravi motivi o quando il loro comportamento può recare nocumento all'immagine dell'associazione, come ad esempio:

- mancato versamento delle quote e dei contributi associativi per due annualità anche non consecutive, alle rispettive scadenze,
- irreperibilità di fatto per almeno un anno,
- mancata prestazione della propria attività concordata o eccessivo assenteismo dal servizio,
- mancata osservanza dello Statuto, del Regolamento, delle deliberazioni assembleari e delle direttive impartite dal Consiglio Direttivo,
- attività che in qualsiasi modo possano recare nocumento alla immagine e al prestigio dell'Associazione.

In caso di cessazione, le quote annuali sono intrasmissibili, non sono ripetibili e non può essere vantato alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Qualora le inadempienze non siano così gravi da determinare la esclusione dall'Associazione o, al contrario, qualora siano così gravi da giustificare un provvedimento cautelare da adottare nelle more del procedimento di esclusione, il Consiglio Direttivo può sospendere l'interessato per un periodo determinato.

In dipendenza di quanto sopra i volontari tirocinanti o soci saranno convocati per iscritto - a cura della Segreteria - per giustificare il proprio comportamento e chiarire la propria posizione, nonché essere edotti sugli eventuali provvedimenti che in merito l'Associazione potrebbe adottare.

Qualora non si presentino, o manifestino volontà di non volere e/o non potere modificare il suddetto comportamento nell'ambito dell'Associazione, saranno segnalati al Collegio dei Probiviri che delibererà nei loro confronti.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà, in attesa della decisione del Collegio, di sospenderli da qualsiasi attività associativa.

Art. 8 – ASPETTATIVA

Gli aderenti all'A.V.O. debbono essere collocati in aspettativa nel caso di loro candidatura per essere eletti a cariche politiche o amministrative, per tutta la durata della campagna elettorale e, se eletti, per tutto il periodo che ricopriranno la carica elettiva.

Art. 9 - RICHIESTA DI DIMISSIONI E SOSPENSIONI

a) Dimissioni:

il personale A.V.O. che, per motivi di carattere personale, familiare o di salute non può (o non vuole) più svolgere attività di volontariato può dimettersi da volontario e, quindi, lasciare l'Associazione. In tal caso il personale interessato deve darne comunicazione scritta alla Segreteria A.V.O., tramite il proprio Responsabile di reparto, specificando i motivi posti a base della propria decisione e restituendo documentazione e materiale ricevuto (tessera di appartenenza all'Associazione, tesserino di ingresso in Ospedale, distintivo di Associazione, grembiule o camice).

Il personale in argomento, nel comunicare le proprie dimissioni, può chiedere, sempre per iscritto, di continuare a far parte dell'Associazione in qualità di "Amico dell'A.V.O.", accettandone la normativa all'uopo prevista. Competente a decidere in merito è il Consiglio Direttivo dell'A.V.O. Coloro che hanno lasciato l'Associazione possono, qualora siano venuti meno i motivi che avevano determinato la precedente decisione, inoltrare richiesta di rientrare a far parte dell'A.V.O. mediante apposita comunicazione scritta da sottoporre a valutazione del Consiglio Direttivo.

b) Sospensioni:

le richieste di sospensione dal servizio da parte del personale A.V.O. possono essere concesse per un periodo massimo di 6 mesi e sono rinnovabili dal Consiglio Direttivo per motivi di salute e/o per giustificati motivi familiari. In particolare, se la sospensione richiesta si riferisce:

- ad un periodo massimo di 3 mesi: il Responsabile dovrà comunicare per iscritto alla Segreteria il nominativo dell'interessato, specificando i motivi della richiesta. Quest'ultimo non restituirà la documentazione (tessera di appartenenza all'Associazione, tesserino d'ingresso in Ospedale, distintivo dell'Associazione).
- ad un periodo di tempo superiore e di durata fino a 6 mesi, oppure ad un rinnovo di sospensione: il Responsabile dovrà dare comunicazione alla Segreteria e far restituire dal volontario il distintivo ed il grembiule ed il tesserino di ingresso in ospedale.
- al rientro dalla sospensione il volontario sarà convocato, a cura della Segreteria, per un colloquio di verifica e per valutare la possibilità di assegnazione, per eventuali sopraggiunte esigenze associative, a reparto diverso da quello di appartenenza.

Art. 10 - GRATUITA' DEL SERVIZIO

Caratteristica fondamentale del servizio di volontariato è la "gratuità".

Nessun volontario pertanto può accettare offerte in denaro o regali da ricoverati o loro familiari, anche se destinati all'Associazione.

In considerazione, però, che non si può vietare ad un cittadino di contribuire a sostenere una iniziativa di volontariato come l'A.V.O., l'Associazione può accettare eventuali offerte da pazienti o loro parenti solo dopo le loro dimissioni dall'Ospedale o Istituto di ricovero. In quest'ultimo caso le eventuali offerte dovranno essere fatte accreditare sul c/c bancario dell'associazione.

Art. 11 – COPERTURA ASSICURATIVA

l'Associazione curerà che i propri aderenti che prestano attività di volontario fruiscano di copertura assicurativa come prescritto dalla normativa vigente.

Al volontario non compete alcuna rivalsa nei confronti dell'Associazione per danni o responsabilità legate e/o conseguenti alla sua attività di volontario.

La copertura assicurativa è limitata ai compiti e all'attività svolta dal volontario, che non deve essere sostitutiva di compiti e attività proprii degli operatori socio sanitari.

Sempre ai fini assicurativi, è importante che la presenza del volontario presso la struttura sanitaria sia attestata da una firma effettuata all'inizio e fine turno (su apposito documento predisposto presso il reparto: l'"Agenda di reparto").

A cura dell'Associazione deve essere stipulata apposita polizza per quei volontari che assolvono particolari cariche associative (addetti alla Segreteria, Probiviri, Consiglieri, ecc.).

Art. 12 – QUOTA SOCIALE

L'ammontare della quota associativa viene deliberata in sede di Consiglio Esecutivo e approvata dall'Assemblea. E' annuale e non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente.

Gli aderenti all'Associazione, non in regola con i pagamenti delle quote sociali, non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere più parte alle attività dell'Associazione; non possono esercitare il diritto di voto e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 13 – NORME COMPORTAMENTALI

Gli aderenti all'Associazione svolgono la loro attività presso la locale struttura sanitaria, organizzati in gruppi, ciascuno dei quali opera, sotto la guida e la responsabilità di un Responsabile, presso una delle varie Divisioni sanitarie presso cui è presente l'A.V.O.

Sin dal periodo di tirocinio il servizio assistenziale da essi svolto va disimpegnato sempre con spirito di umiltà.

A tal fine dovrà essere evitato qualsiasi atto di esibizionismo sia culturale che sociale ed il tenore del vestire deve sempre essere ispirato ad una dignitosa modestia.

La comprensione, la cortesia e lo spirito di fratellanza verso chi si assiste, verso i colleghi e verso il personale dipendente dell'A.O.U. "Maggiore della Carità" di Novara, debbono sempre caratterizzare l'attività del volontario.

Nessun operatore dell'A.V.O. può usufruire, in detta sua qualità, di benefici per sé, congiunti o amici da parte della struttura sanitaria o assistenziale, o da ricoverati in atto o dimessi.

Il succitato personale deve, in particolare, durante il servizio in Ospedale:

- osservare la massima puntualità nell'iniziare la propria attività;
- lavarsi accuratamente le mani prima e dopo il servizio;
- assicurare la propria presenza in reparto per un periodo non inferiore alle due ore consecutive, e tale comunque da comprendere il pranzo degli ammalati durante il turno mattutino e la cena durante quello pomeridiano (ad eccezione di differenti accordi preventivi);
- apporre, di volta in volta, sulla già citata 'agenda di reparto' la propria firma e l'orario di inizio e termine del servizio, sia per attestare il servizio svolto sia soprattutto ai fini assicurativi;
- prendere visione, prima di iniziare il servizio, delle consegne o di altre eventuali comunicazioni da parte del proprio Responsabile, riportate sull'apposita agenda di reparto; analogamente, nel lasciare il servizio, il volontario deve riportare sull'agenda ogni informazione utile per il servizio di coloro che verranno dopo di lui;
- effettuare il servizio indossando con sobrietà la prescritta uniforme di Associazione (grembiule o camice azzurro con relativo distintivo indicante solo il nome);
- portare sempre al seguito il tesserino per l'ingresso in Ospedale;
- non assolvere, durante il servizio, compiti di esclusiva competenza del personale medico od infermieristico, fra cui imboccare i pazienti, somministrare farmaci, anche se presenti sul comodino, spostare o accompagnare pazienti al bagno o al tavolo;
- non farsi mai coinvolgere durante il servizio in discussioni o alterchi vari con il personale medico o infermieristico, ma riferire con tempestività al proprio Responsabile;

- non abbandonare di norma il proprio reparto durante il turno di servizio, evitando in particolare di recarsi, indossando l'uniforme, presso altri reparti dell'Ospedale o di intrattenersi a lungo in altri locali (spaccio, Segreteria A.V.O., ecc.);
- non accettare dall'ammalato offerte in denaro a favore dell'Associazione;
- interpellare sempre il personale infermieristico, in caso di richieste da parte dei degenti di generi alimentari che potrebbero essere nocivi agli stessi (caffè, frutta, dolciumi, ecc.), ricordando comunque il divieto di acquistare sigarette ed alcolici;
- tenere con il personale medico e infermieristico un comportamento corretto ma riservato, evitando, ad esempio, di girare per il reparto o di sostare nelle camere dei degenti durante le visite mediche o di rivolgersi direttamente al succitato personale per chiedere o segnalare qualcosa che riguardi un ammalato: quest'ultima iniziativa può essere adottata solo in casi molto urgenti e quando non sia presente nelle vicinanze alcun infermiere;
- evitare, nei contatti con l'ammalato o con i familiari dello stesso, di trattare argomenti di carattere religioso, a meno che non sia l'ammalato stesso a prenderne l'iniziativa o che il degente sia un religioso (frate, prete, suora, ecc.); anche in tal caso, però, il volontario deve per quanto possibile evitare ogni tipo di approfondimento in quanto non di sua competenza;
- non accettare in alcun modo denaro dal degente in cambio delle proprie prestazioni o donare o prestare denaro allo stesso;
- non divulgare in alcun modo notizie di carattere riservato sulla malattia o sui problemi dei degenti, di cui si è venuti a conoscenza, con chicchessia;
- non criticare l'assistenza o i servizi forniti dall'azienda ospedaliera ma riferire con tempestività al proprio Responsabile su qualsiasi disservizio si sia verificato e che abbia danneggiato un ammalato della propria Divisione;
- non intraprendere iniziative personali (es: fornire e/o somministrare cibo richiesto al volontario direttamente dal paziente) anche se sollecitati da terzi;
- mantenere sempre con gli altri volontari del proprio reparto o di altri volontari dell'Ospedale un atteggiamento amichevole e cordiale ma privo di qualsiasi pettegolezzo.

Nei confronti dell'Associazione, inoltre, il volontario deve;

- impegnarsi a non svolgere assistenza privata retribuita a domicilio o in strutture sanitarie;
- tenere un comportamento improntato alla massima serietà, correttezza ed onestà, tale cioè da non nuocere al prestigio dell'Associazione od arrecare pregiudizievoli danni alla vita ed all'attività stessa;
- assicurare, durante il Corso di formazione, una presenza quanto più possibile costante a tutti gli incontri previsti dal relativo Programma;
- effettuare una attenta, ponderata e responsabile valutazione, al termine del Corso, circa la reale intenzione di far parte dell'A.V.O., evitando così di iniziare con leggerezza e scarsa convinzione la successiva attività di "tirocinante";
- soddisfare con tempestività, dopo l'esito positivo del colloquio di fine Corso, alle richieste, da parte della Segreteria, di documentazione varia (fotografie, certificazione medica, ecc.);
- svolgere l'attività di volontariato con serietà e senso di responsabilità, assicurando una presenza in Ospedale pressoché costante, evitando lunghi periodi di assenza (specie se ingiustificati) o facendosi vivo di tanto in tanto;
- contribuire al sostentamento dell'Associazione, provvedendo con solerzia al pagamento della prevista quota sociale;
- accettare di buon grado eventuali disposizioni impartite dal Consiglio Direttivo riguardanti il trasferimento di un volontario da una Divisione ospedaliera ad altra, tenendo presente che il principio di "rotazione" del personale nell'ambito dei reparti ospedalieri (con periodicità biennale) risulta molto positivo sia sul piano del rendimento dei singoli sia e soprattutto su quello funzionale ed organizzativo dei gruppi. Qualora il volontario desideri svolgere il servizio, oltre che nel proprio reparto di appartenenza, anche in altro reparto, è tenuto ad informare correttamente e preventivamente il proprio Responsabile per l'autorizzazione. In

- ogni caso i volontari, in particolare chi ricopre incarichi di responsabilità, sono tenuti a colmare eventuali necessità di turni nel proprio reparto prima di dedicare ulteriore tempo ad altri reparti.
- partecipare con assiduità ed entusiasmo alle previste riunioni di reparto (con periodicità almeno bimensile);
- garantire, qualora si disponga di tempo libero, una più ampia partecipazione alla vita associativa, impegnandosi e collaborando nell'ambito dell'A.V.O. nei vari settori della sua attività (organizzazione di cerimonie e manifestazioni varie, attività di Segreteria, partecipazioni a studi, convegni e conferenze, ecc.);
- migliorare e completare nel tempo la propria formazione di base, partecipando agli incontri periodici e di aggiornamento professionale predisposti dai Responsabili dell'Associazione.

Art. 14 – RESPONSABILE DI REPARTO

Il Responsabile di reparto rappresenta un anello di fondamentale importanza, nell'ambito della struttura organizzativa e funzionale dell'Associazione, nonché tra questa ed il personale medico e infermieristico della Divisione sanitaria presso cui opera.

Viene nominato, tra i soci, dal Consiglio Direttivo.

L'incarico dura un anno, tacitamente confermato per un limite massimo di tre. In occasione del rinnovo triennale delle cariche, egli può decadere, a discrezione del Consiglio Direttivo, dall'incarico o essere confermato per un ulteriore periodo.

Può essere revocato dall'incarico o trasferito ad altro reparto, su decisione del Consiglio Direttivo e qualora opportunità o necessità lo richiedano.

Con particolare riferimento alla sua attività presso l'Ospedale e nei confronti dell'Associazione, egli:

- nomina un vice-Responsabile, sentito anche il parere dei componenti del gruppo; lo prepara ai suoi compiti e lo coinvolge nella gestione del reparto;
- stabilisce i turni di servizio del gruppo dei volontari a lui affidati; controlla l'agenda di reparto, effettua il calcolo delle presenze trimestrali, ha cura di trasmettere tempestivamente ai volontari le comunicazioni della Presidenza, del Consiglio Direttivo e della Segreteria;
- si impegna con attenzione e lungimiranza, nel periodo di durata del proprio incarico, a richiedere tramite il proprio Coordinatore nuovi volontari, non solamente quando ne sorga l'effettiva necessità, ma anche e soprattutto al fine di garantire un servizio AVO adeguato e continuativo nel tempo, così come richiesto dalla Direzione dell'Ospedale;
- riunisce, almeno una volta ogni due mesi, i volontari del proprio reparto in un incontro di scambio di esperienze e di aggiornamento sulle varie attività dell'Associazione, compilando al termine dello stesso un Verbale della riunione ed avendo cura di avvertire sempre i 'Consiglieri delegati al Coordinamento' circa la data e la località della stessa;
- assicura i collegamenti tra il reparto di cui è responsabile, la Presidenza dell'Associazione e la Segreteria. All'interno del reparto, si occupa anche degli eventuali collegamenti con l'Assistente sociale e con il personale sanitario (medici, capo-sala, infermieri, ausiliari) senza demandare questo compito ad altri volontari;
- riferisce con immediatezza al proprio Coordinatore o, in casi particolari, direttamente al Presidente dell'Associazione su eventuali problemi o questioni riguardanti i rapporti con i dirigenti dell'azienda ospedaliera;
- tiene conto, nell'organizzare i turni di servizio per i singoli volontari, delle disponibilità di ciascuno di essi;
- deve sempre essere aggiornato su attività, programmi, obiettivi e finalità dell'Associazione, al fine di fornire ai propri volontari dettagliate, precise e chiare informazioni in merito;

- delega le proprie mansioni solo in casi particolari e previa autorizzazione; non delega mai la propria responsabilità;
- tiene costantemente informato sull'attività e quindi sui problemi e sulle esigenze del proprio reparto il proprio Coordinatore,
- cura l'elemento umano: fa partecipare ogni volontario in maniera attiva alla vita di gruppo creando nel suo interno affiatamento ed amicizia; sollecita la loro partecipazione agli incontri formativi e di aggiornamento organizzati in ambito Associazione;
- segue di persona l'inserimento dei nuovi volontari nell'attività di 'tirocinio' prevedendo, soprattutto inizialmente, l'affiancamento agli stessi di personale del proprio reparto.

Art. 15 – COORDINATORE DI REPARTI

L'elevato numero di divisioni sanitarie, presso le quali l'Associazione svolge la propria attività, rende opportuno l'inserimento di uno o più "Coordinatori", allo scopo di garantire, nell'ambito dell'Associazione stessa, una più funzionale snellezza operativa, con la conseguente immediata conoscenza dei problemi inerenti al servizio, pronto esame degli stessi e quindi attuazione della soluzione ritenuta più idonea. L'incarico viene affidato in linea di massima ad uno o più Consiglieri o, in casi particolari, a volontari Soci.

Art. 16 - AMICI DELL'A.V.O.

Possono essere nominati "Amici dell'A.V.O." i volontari che non possono più svolgere il servizio per limiti di età o per altro impedimento ma che desiderino comunque rimanere legati all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può nominare "Amici dell'A.V.O." persone che, pur non potendo prestare attività di volontariato, sono particolarmente vicine all'Associazione e ne condividono le finalità, ne sostengono l'azione con contributi volontari e con collaborazioni professionali gratuite.

Gli "Amici dell'A.V.O." possono avere dal Consiglio Direttivo incarichi gratuiti ma non hanno diritto di voto. Essi non concorrono a costituire alcun quorum in tutti i casi in cui questo sia previsto dallo Statuto o dal Regolamento.

Gli "Amici dell'A.V.O." devono corrispondere le previste quote associative.

Art. 17 – ORGANI ASSOCIATIVI

Negli articoli 6 e seguenti dello Statuto sono dettagliati gli Organi associativi con i relativi compiti. In questa sede ci limitiamo a precisare alcune regole per lo svolgimento **dell'Assemblea dei soci**, in modo da evitare eventuali conflitti di interesse.

All'inizio della seduta le funzioni di Presidente dell'Assemblea vengono assunte dal Presidente del Consiglio Direttivo in carica o da un consigliere dallo stesso delegato che accerta che il numero dei presenti, anche per delega, aventi diritto di voto, abbia raggiunto il "quorum" prescritto dallo statuto e, quindi, invita gli aventi diritto di voto ad eleggere, con votazione palese, per alzata di mano, a maggioranza un Presidente ed un Segretario di assemblea, scelti tra i soci aventi diritto di voto, purchè non ricoprano cariche elettive o non siano candidati.

Quando è previsto il rinnovo degli organi sociali, l'Assemblea eleggerà, sempre a maggioranza dei presenti con diritto di voto, anche uno scrutatore per ogni organo da eleggere, scelto tra i soci che non sono candidati o che non ricoprono cariche sociali.

Dovrà inoltre essere deliberato anche il numero dei membri del Consiglio Direttivo per il prossimo triennio, in quanto lo statuto fissa soltanto un numero minimo e massimo.

Il Presidente dell'Assemblea darà quindi inizio ai lavori, seguendo l'ordine del giorno indicato nella lettera di convocazione.

L'elezione alle cariche sociali si svolge con votazione segreta. Successivamente gli scrutatori procederanno allo spoglio delle schede e redigeranno apposito verbale contenente i risultati.

Detto verbale, debitamente sottoscritto da tutti gli scrutatori, dovrà essere dagli stessi consegnato al Presidente dell'Assemblea il quale, accertatane la regolarità, lo sottoscriverà e proclamerà gli eletti, tenendo presente che, in caso di parità di voti, dovrà essere data la precedenza al più anziano di iscrizione all'associazione e, a parità di quest'ultima, al più anziano di età.

Nelle votazioni per le approvazioni di bilancio (consuntivo e preventivo) e in quello che riguardano le loro responsabilità i consiglieri non hanno diritto di voto.

In sede di Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale hanno diritto ad intervenire.

Ultimati i lavori, il Presidente di assemblea dichiara chiusa la seduta e, assistito dal segretario, redige apposito verbale sottoscritto da entrambi.

Art. 18- MODALITA' PER LA ELEZIONE A CARICHE SOCIALI

Per la elezione dei componenti degli organi sociali si procede mediante la presentazione ai soci, nel giorno dell'Assemblea, di una lista - una per ogni organo sociale da rinnovare o integrare - contenente i nomi dei soci aventi i requisiti che hanno dato la loro disponibilità a candidarsi.

Nel caso non fosse rispettato il numero minimo di candidati viene presentata la lista di tutti i soci ordinari, in ordine alfabetico.

Non è possibile candidarsi contemporaneamente per più di una lista.

La lista per ciascun organo sociale con i candidati in ordine alfabetico, viene sottoposta all'Assemblea e ogni candidato è tenuto a fare una breve presentazione.

Art. 19 – COMMISSIONI DI STUDIO E GRUPPI DI LAVORO

Il Consiglio Direttivo può costituire Gruppi di Lavoro e Commissioni di Studio, sempre tra i Soci e con il possibile intervento di "esperti" anche tra non Soci, per l'attuazione degli scopi ed obiettivi istituzionali dell'Associazione.

Con la costituzione delle Commissioni e dei Gruppi di cui sopra, il Consiglio Direttivo nominerà i relativi Presidenti.

Le Commissioni di Studio ed i Gruppi di Lavoro, che hanno solo funzione consultiva, ultimato il lavoro, riferiscono al Consiglio Direttivo.

Art. 20 – INCARICHI

Tutti gli incarichi in seno all'A.V.O., anche per i non "Soci", sono conferiti dal Consiglio Direttivo a termine in relazione all'incarico assegnato.

Gli incarichi sono considerati quali prestazioni volontarie e, come tali, sono gratuiti.

Art. 21 – ATTIVITA' PROMOZIONALE

Il Consiglio Direttivo può affidare ad un Consigliere o ad un Gruppo di Lavoro lo studio per la programmazione di mezzi e sistemi più idonei, atti a far conoscere alla cittadinanza gli scopi dell'A.V.O. per diffondere l'iniziativa e sollecitare nuove adesioni.

Il Consiglio Direttivo approverà al riguardo un programma operativo la cui esecuzione verrà coordinata dalla Segreteria o da un Consigliere all'uopo incaricato a garanzia che quanto pubblicato e distribuito come informazione sia coerente con i fini istituzionali dell'A.V.O.

Art. 22 – PUBBLICAZIONE DI GIORNALI O RIVISTE

Qualora l'A.V.O. dovesse pervenire alla determinazione di pubblicare, oltre ad un "Notiziario", un proprio "Giornale", o una propria "Rivista", dovrà attenersi a tutte le norme di legge in materia e nominare un Direttore Responsabile, riservando sempre al Consiglio Direttivo, o ad un Consigliere delegato, il preventivo "benestare" sulla materia da trattare, sui singoli articoli e notizie da pubblicarsi, e sulla incidenza della relativa spesa da sostenere.

Art. 23 - CONTABILITA'

Ogni spesa va deliberata dal Consiglio Direttivo e di norma non dovrebbe superare l'ammontare della somma prevista nei singoli relativi stanziamenti iscritti nel bilancio preventivo dell'esercizio in corso.

Il Consiglio nel decidere la spesa deve accertare l'effettiva disponibilità.

Le entrate e le uscite devono essere sempre registrate. I pagamenti devono avvenire tramite un assegno bancario a firma abbinata del Presidente o del Tesoriere o loro delegati.

Fanno eccezione le piccole spese sostenute con il fondo cassa del Tesoriere nella sua funzione di Economo che cura la tenuta di un registro contabile di economato.

Ogni spesa sostenuta dovrà essere documentata da valida e specifica 'pezza giustificativa' da allegarsi al conto consuntivo.

I Revisori dei Conti possono, in qualsiasi momento, prendere visione degli atti contabili e delle relative deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Art. 24 – RAPPORTI CON LA FEDERAVO

Ogni A.V.O. è tenuta, pur nel rispetto della autonomia giuridica, ad uniformarsi alle norme statutarie e regolamentari della Federavo, con particolare riferimento alla spirito etico ed organizzativo, nonché alle istruzioni dalla medesima impartite e tendenti a rendere sempre più significativa ed omogenea l'attività di tutte le A.V.O. associate esistenti in Italia.

L'A.V.O. garantisce una presenza prendendo parte attiva ai convegni e riunioni che la Federavo riterrà di indire in sede nazionale e regionale.

In sede di convegni e riunioni, gli interventi sono riservati al Presidente o suo delegato che esprimerà il pensiero dell'Associazione.

In occasione della convocazione annuale dell'Assemblea Federavo, il Presidente o suo delegato è tenuto a partecipare e le spese sono poste a carico dell'Associazione.

Art. 25 – RAPPORTI CON IL DELEGATO REGIONALE FEDERAVO

I rapporti con il Delegato Regionale Federavo, impostati con spirito di massima collaborazione e nel rispetto dei compiti allo stesso affidati dalla predetta Federavo, riguardano in particolare:

- la presenza del D.R. per i contatti e le relazioni con le Autorità Regionali;
- interventi circa i problemi di adeguamento di Statuto, Regolamento e Convenzioni con Ospedali e Strutture socio-sanitarie presso le quali l'Associazione svolge attività di volontariato;
- la messa a disposizione del D.R. dei dati e informazioni necessari per tenere sistematicamente aggiornata la situazione dell'iniziativa di volontariato a livello regionale;
- l'impegno a collaborare con il D.R. nell'organizzazione di Convegni, a iniziative di formazione, giornate di studio, a livello regionale, garantendo anche una adeguata partecipazione;
- la necessità di sottoporre all'esame del D.R. i progetti di sperimentazione.

er l'apertura dei Corsi base e per le manifestazioni particolarmente significative organizzate dall'Associazione verrà data informazione al D.R. con invito a presenziare.

Art. 26 – RAPPORTI CON LE AUTORITA' CIVILI E RELIGIOSE

I rapporti con le Autorità civili e religiose locali saranno tenuti dal Presidente del Consiglio Direttivo o da un Consigliere delegato dal Presidente e saranno sempre ispirati alla massima cordialità e collaborazione, fermo restando il non rinunciabile principio dell'autonomia dell'A.V.O.

I rapporti con le Autorità regionali sono tenuti dal Delegato Regionale.

I rapporti con le Autorità ministeriali ed Osservatorio Nazionale sono tenuti dal Presidente della Federavo o da suo delegato.

Art. 27 – RAPPORTI CON LE ALTRE ASSOCIAZIONI E MOVIMENTI

I rapporti con le altre Associazioni, Movimenti o Gruppi di volontariato, vanno impostati con spirito di massima collaborazione e nella reciproca autonomia organizzativa e funzionale.

E' da escludere che l'A.V.O. possa aderire ad altre Federazioni o Movimenti o sottostare a coordinamenti nel cui vertice non sia rappresentata anche l'A.V.O., previo preventivo assenso del Delegato Regionale.

Art. 28 – NORMA DI RINVIO

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di integrare, mediante atto deliberativo, le norme di cui sopra nell'interesse di un sempre miglior funzionamento del volontariato, nei limiti statutari.

INDICE ARTICOLI

- 1. Premessa
- 2. Ammissione al volontariato A.V.O.
- 3. Domanda di ammissione e Corso di formazione
- 4. Tirocinio
- 5 Ammissione a socio
- 6 .- Diritti e doveri dei volontari
- 7. Perdita della qualifica di volontario
- 8. Aspettativa
- 9 .- Richiesta di dimissioni e sospensioni
- 10. -Gratuità del servizio
- 11.- Copertura assicurativa
- 12.- Quota sociale
- 13.- Norme comportamentali
- 14.- Responsabile di reparto
- 15. -Coordinatore di reparti
- 16.- Amici dell'A.V.O.
- 17.- Organi associativi
- 18.- Modalità per la elezione a cariche sociali
- 19.- Commissioni di studio e gruppi di lavoro
- 20.- Incarichi
- 21.- Attività promozionale
- 22.- Pubblicazione di Giornali o Riviste
- 23.- Contabilità
- 24.- Rapporti con la Federavo
- 25.- Rapporti con il Delegato Regionale Federavo
- 26.- Rapporti con le Autorità civili e religiose
- 27.-Rapporti con le altre Associazioni e Movimenti
- 28.- Norma di rinvio